



CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

NUMERO 28 DEL 10 SETTEMBRE 2021

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **CONTRIBUTO FONDO PERDUTO RIDUZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE: DOMANDE ENTRO IL 6 OTTOBRE 2021**

Con Provvedimento dell' Agenzia delle Entrate è stato prorogato al 6 ottobre 2021 il termine per l'invio dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione.

Pagina 6

■ **RISCOSSIONE: RIPRESA IN DUE TEMPI PER LE PROCEDURE ESECUTIVE E CAUTELARI SOSPESE**

Dal 1° settembre l' Agente della riscossione ha ripreso le procedure esecutive e cautelari sospese nella fase emergenziale. Tale termine risulta differito per le procedure relative alle cartelle e gli avvisi scaduti tra l'8 marzo 2020 (21 febbraio per i comuni della zona rossa) e il 31 agosto 2021: in tal caso, infatti, iscrizioni di ipoteca, fermi amministrativi e pignoramenti saranno avviati a partire dal 1° ottobre 2021 in quanto il contribuente ha tempo sino al 30 settembre 2021 per effettuare l'integrale pagamento o per chiedere la dilazione.

Pagina 11

■ **CILA SUPERBONUS**

Il meccanismo di funzionamento delle agevolazioni fiscali richiede normalmente l'attestazione dello "stato legittimo" degli immobili oggetto degli interventi di ristrutturazione. A seguito del Decreto Semplificazioni, simile attestazione non viene più richiesta ai beneficiari del Superbonus, ai quali è richiesto solamente di presentare uno specifico tipo di comunicazione di inizio lavori asseverata (c.d. "CILA Superbonus" o "CILAS"), indicando alcuni dati e informazioni rilevanti.

Pagina 16

■ **POS REGOLE TECNICHE**

Il Decreto Sostegni bis ha introdotto un credito al 100% per esercenti attività di impresa, arte o professione che consentono determinate forme di pagamento elettronico. L' Agenzia delle Entrate il 6 agosto ha pubblicato un provvedimento con le specifiche tecniche.

Pagina 20

AGGIORNAMENTO

- **REGIMI IVA OSS E IOSS: COME REGISTRARSI ALLO SPORTELLO UNICO**

Dal 1° luglio 2021 sono entrate in vigore le modifiche alla Direttiva IVA 2006/112/CE, introdotte con l'obiettivo di semplificare gli obblighi IVA dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i passi da compiere per effettuare la registrazione mediante le funzionalità presenti nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate alla sezione "Regimi IVA mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop", per i soggetti che vogliono aderire ai regimi speciali Oss e loss.

Pagina 24

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 40

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 10.09.2021 AL 24.09.2021**

Pagina 43

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Proroga versamenti: entro il 15 settembre i contribuenti in cassa

Per contribuenti ISA, forfettari e altri, slittano al 15 settembre i pagamenti risultanti da dichiarazione redditi, IRAP e IVA, in scadenza dal 30.06 al 31.08.2021. Con **Risoluzione n. 53 del 5 agosto** le Entrate hanno chiarito che la proroga dei versamenti si applica per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 anche:

- ◆ ai soggetti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale,
- ◆ a quelli che adottano il regime di vantaggio c.d. contribuenti minimi (art 27 comma 1 DL 98/2011)
- ◆ a quelli che applicano il regime forfetario (art 1 commi 54-89 DL 190/2014)
- ◆ nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese (artt 5, 115, 116)

Le somme (saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, versamento annuale dell'IVA e dell'IRAP) possono essere versate anche in rate mensili di pari importo, di cui la prima in scadenza entro il 15 settembre 2021. La rateazione deve concludersi in ogni caso entro il mese di novembre e sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo.

Attenzione: non è possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni con la usuale maggiorazione dello 0,40 %.

Contributi agricoltura: ecco le istruzioni INPS sullo sgravio DI 137/2020

Pubblicata la circolare di istruzioni relativa all'esonero dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, **per imprese agricole e autonomi** per i mesi di **novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021** dal decreto-legge n. 137-2020 e successivi.

Il Decreto Sostegni, DL 41/2021, lo ha anche subordinato al rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Ciò ha reso necessaria per l'INPS la ridefinizione della procedura di concessione, al termine della quale ha comunicato ai contribuenti potenzialmente destinatari il differimento delle scadenze.

La circolare n. 131-2021 riassume le modalità e chiarisce che per la richiesta **bisogna attendere il rilascio delle procedure telematiche, differenziate per imprese e autonomi. Da quella data saranno previsti 30 giorni di tempo per inviare la richiesta.** L'INPS precisa che l'ordine di presentazione delle istanze non dà diritto ad alcuna precedenza nell'erogazione del contributo. Nel caso del superamento delle risorse, l'INPS ridurrà l'esonero autorizzato in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari aventi diritto. Nella circolare sono fornite anche le istruzioni per l'esposizione del beneficio in UNIFORMI.

Bonus casa: dal 1° ottobre accesso ai portali ENEA solo con SPID

Con 2 Avvisi del 1° settembre, l'ENEA informa che sono operative le nuove procedure di accesso con SPID ai Portali SuperEcobonus 110%, Ecobonus, Bonus casa.

Nella fase transitoria dall'01/09/2021 fino al 30/09/2021:

- ◆ la registrazione di nuovi account di tipo "Asseveratore" sarà possibile solo con SPID
- ◆ per gli account di tipo "Asseveratore" precedentemente registrati, è comunque possibile accedere al vecchio account, utilizzando le credenziali già in possesso,
- ◆ in alternativa, è possibile accedere mediante SPID

A partire dal 01/10/2021, l'accesso avverrà soltanto tramite SPID. Si consiglia di effettuare il primo accesso dal portale unico <https://detrazionifiscali.ENEAt.it>

Corrispettivi: slitta al 1° gennaio 2022 il nuovo tracciato elettronico

Con Provvedimento del 7 settembre 2021 le Entrate apportano ulteriori modifiche ai precedenti provvedimenti **in tema di obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri**. In particolare, in considerazione della situazione emergenziale provocata dal Covid-19, recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria,

- ◆ viene modificata dal 1° ottobre 2021 al 1° gennaio 2022 la data definitiva di avvio dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 - giugno 2020", e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici,
- ◆ vengono infine adeguati al 31 dicembre 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall'Agenzia

Agenzia Riscossione: i servizi on line per i contribuenti

I contribuenti che necessitano di informazioni dall'Agenzia della Riscossione possono inviare una e-mail al Servizio contribuenti per avere dettagli: sulle cartelle, le procedure di riscossione, situazioni debitorie, ecc. Alle richieste vanno sempre allegare:

- ◆ una copia del documento di riconoscimento;
- ◆ l'ulteriore documentazione necessaria per le specifiche casistiche indicata nella seguente TABELLA.

Per richiedere il rilascio dei seguenti documenti: situazione debitoria complessiva estratto di ruolo di atti, copia relata di notifica, dichiarazione sostitutiva di pagamento di atti, copia bollettini RAV della rateizzazione, si può usare il [modello RD1](#). Per richiedere la sospensione di una cartella esattoriale se si possiedono le credenziali di accesso all'area riservata si può presentare la domanda direttamente on-line con il servizio "Sospensione".

IVA: detraibilità per fatture ricevute dopo l'apertura del fallimento

Con risposta all'interpello n. 579 del 6 settembre 2021 le Entrate hanno fornito chiarimenti in merito alla detrazione IVA per le fatture riferite al periodo pre-fallimento ma ricevute solo successivamente tramite PEC. Il caso riguarda una fattura passiva 2017-2018, ricevuta nel 2021, ed è stato chiesto alle Entrate se è legittimo l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA assolta all'atto del pagamento del corrispettivo, previa registrazione e liquidazione nel periodo di competenza. Risposta positiva dell'amministrazione in quanto *"le prestazioni di servizi rese dalla Società ante procedura concorsuale, la cui condizione di esigibilità si è verificata successivamente (cioè al momento del pagamento del corrispettivo), devono considerarsi operazioni il cui fatto generatore è avvenuto anteriormente al fallimento e la cui IVA è divenuta esigibile nel corso della procedura fallimentare"*.

Legge 104 i certificati di disabilità non hanno scadenza ai fini IVA

Con la risposta a interpello n. 478 del 3 settembre 2021 l'Agenzia chiarisce le previsioni di legge in materia di certificazioni ai fini del diritto all'Iva agevolata al 4% per i sussidi alle persone con disabilità.

In particolare, il caso riguardava un contribuente portatore di disabilità al 90%, ex legge 104/1992, il quale chiedeva se la certificazione della Commissione medica e la certificazione del medico specialista dell'Asl in cui è attestato il carattere cronico delle menomazioni e sono elencati i sussidi necessari, abbiano una durata predefinita, in quanto spesso al momento dell'acquisto gli esercenti richiedono che il certificato dello specialista abbia data anteriore di non oltre 12 mesi. La risposta dell'Agenzia è favorevole al richiedente e afferma che per *"le attestazioni mediche non esistono limiti temporali di scadenza"*. Viene ulteriormente specificato che per gli acquisti effettuati prima del 4 maggio 2021 una certificazione che non riporti le indicazioni sul collegamento tra menomazione permanente e ausili deve essere integrata dal certificato del medico specialista. A partire dal 4 maggio invece è sufficiente la certificazione del medico curante.

Concludiamo informando che dal 13 settembre 2021, sarà possibile visualizzare le bozze del terzo trimestre dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE), nell'area web dedicata all'interno del portale "Fatture e corrispettivi". Ciascun soggetto passivo Iva potrà accedere ai documenti direttamente oppure tramite l'intermediario che abbia la delega all'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica. Entra nel vivo, il percorso intrapreso dall'Agenzia delle Entrate, per la predisposizione a regime della dichiarazione annuale IVA precompilata.

INFORMAZIONE FISCALE

■ **OGGETTO: CONTRIBUTO FONDO PERDUTO RIDUZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DOMANDE ENTRO IL 6 OTTOBRE 2021**


Con Provvedimento dell'Agencia delle Entrate è stato prorogato al 6 ottobre 2021 il termine per l'invio dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione.

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

CONTRIBUTO FONDO PERDUTO RIDUZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DOMANDE ENTRO IL 6 OTTOBRE 2021					
PREMESSA	<p>Il Decreto Ristori¹ ha demandato ad un provvedimento del Direttore dell'Agencia delle entrate la definizione delle modalità attuative per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da erogare al locatore in caso di riduzione dell'importo del canone di locazione.</p> <p>In attuazione a quanto previsto² era stato stabilito che l'istanza per il riconoscimento del contributo doesse essere inviata tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agencia delle entrate entro il 6 settembre 2021.</p> <p>Tuttavia, al fine di consentire ad un maggior numero di contribuenti di fruire dell'agevolazione, tenuto conto anche che l'intervallo temporale previsto per la presentazione dell'istanza è coinciso con il periodo estivo, con il provvedimento di sabato 4 settembre 2021 è stato disposto il differimento del termine di presentazione dell'istanza al 6 ottobre 2021.</p>				
NUOVO CALENDARIO	<p>Il Provvedimento prevede che entro il 6 ottobre 2021 dovranno essere inviate anche le eventuali istanze sostitutive di quelle precedentemente trasmesse, mentre resta invariato il termine del 31 dicembre 2021 per l'invio della rinuncia al contributo.</p> <p>Ecco un riepilogo di come si presenta il nuovo calendario:</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">TERMINE</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">ADEMPIMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>	TERMINE	ADEMPIMENTO		
TERMINE	ADEMPIMENTO				

¹ comma 3 dell'articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

² con il provvedimento del Direttore dell'Agencia delle entrate, prot. n. 180139/2021, del 6 luglio 2021

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="453 232 778 271">6 ottobre 2021</td> <td data-bbox="778 232 1386 271">Istanza di richiesta del contributo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="453 271 778 367">6 ottobre 2021</td> <td data-bbox="778 271 1386 367">Istanze sostitutive di eventuali istanze precedentemente trasmesse</td> </tr> <tr> <td data-bbox="453 367 778 423">31 dicembre 2021</td> <td data-bbox="778 367 1386 423">Rinuncia al contributo</td> </tr> </table>	6 ottobre 2021	Istanza di richiesta del contributo	6 ottobre 2021	Istanze sostitutive di eventuali istanze precedentemente trasmesse	31 dicembre 2021	Rinuncia al contributo	
6 ottobre 2021	Istanza di richiesta del contributo							
6 ottobre 2021	Istanze sostitutive di eventuali istanze precedentemente trasmesse							
31 dicembre 2021	Rinuncia al contributo							
<p>DOMANDA PER IL CONTRIBUTO FONDO PERDUTO: RIEPILOGO</p>	<p>Ricordiamo che l'istanza deve essere predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale del sito internet dell'Agenzia delle entrate e trasmessa mediante tale servizio web.</p> <p>Fino al 6 ottobre 2021 (termine appena prorogato) la richiesta potrà essere inviata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in autonomia dal contribuente, entrando nell'area riservata, ◆ oppure tramite un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore. <p>La domanda deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il codice fiscale del locatore, ◆ l'IBAN del conto corrente su cui ricevere le somme ◆ i dati del contratto oggetto di rinegoziazione, ◆ la data di inizio e fine del nuovo canone rinegoziato, ◆ l'importo del canone annuo prima e dopo la rinegoziazione ◆ l'indicazione della quota di possesso del locatore richiedente il contributo. <p>Molti dati saranno comunque precompilati dall'Agenzia, sulla base delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.</p> <p> Per ciascun locatore può essere presentata una sola istanza, anche in presenza di più contratti di locazione o di più rinegoziazioni per il medesimo contratto.</p> <p>L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto locatore che ha richiesto il contributo. Come evidenziato dalla stessa Agenzia delle Entrate, anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, verrà verificato che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del locatore.</p>							
<p>REQUISITI CONTRIBUTO FONDO PERDUTO</p>	<p>L'agevolazione è rivolta sia ai locatori persone fisiche non titolari di partita Iva, sia ai locatori, persone fisiche o soggetti diversi, titolari di partita Iva. Il contributo spetta a condizione che:</p>							

- ◆ **il contratto** sia in essere **alla data del 29 ottobre 2020**;
- ◆ **l'immobile sia adibito ad uso abitativo** e ubicato in un **comune ad alta tensione abitativa**;
- ◆ l'immobile costituisca **l'abitazione principale del locatario**;
- ◆ **entro il 31 dicembre 2021** sia **comunicata** all'Agenzia delle entrate **la rinegoziazione** in diminuzione del canone, per tutto l'anno 2021 o per parte di esso, **tramite modello RLI**. La data della rinegoziazione non può essere anteriore al 25 dicembre 2020.

Data iniziale del contratto di locazione prima del 30.10.2020
Rinegoziazione non prima del 25.12.2020
Comunicazione rinegoziazione tramite modello RLI entro il 31.12.2021

Le rinegoziazioni già comunicate all'Agenzia delle entrate alla data di presentazione della domanda possono essere oggetto del beneficio solamente se aventi **data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020**.

In merito alla rinegoziazione ricordiamo inoltre che può essere comunicata:

telematicamente tramite la procedura **"RLI web"** oppure tramite invio di apposita istanza generata con il **software RLI** dell'Agenzia delle Entrate;

tramite i **"servizi agili"** dell'Agenzia, che consiste nell'invio tramite e-mail o pec all'ufficio territoriale presso il quale era stato registrato il contratto di locazione:

presso gli **sportelli degli uffici territoriali** dell'Agenzia.

Per quanto riguarda le **tipologie contrattuali** a cui il contributo fa riferimento ricordiamo che il beneficio è applicabile sia ai **contratti ordinari** che ai contratti che optano per la **cedolare secca** e in particolare viene fatto esplicito riferimento ai contratti:

L1 locazione immobile ad uso abitativo

L2 locazione agevolata immobile ad uso abitativo

L3 locazione immobile ad uso abitativo assoggettata ad IVA.

I **comuni ad alta densità abitativa** a cui fare riferimento sono:

- ◆ Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia,³

³ articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge n. 551 del 30 dicembre 1988,

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ gli altri comuni individuati dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) con apposite delibere.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO	<p>L'ammontare del contributo è pari al 50% dell'importo complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione dei canoni previsti per l'anno 2021 relative ai contratti di locazione che soddisfano i requisiti precedentemente indicati. L'importo massimo del contributo è pari a 1.200 euro per ogni locatore.</p> <p>Nel caso di contratti di locazione con più locatori, l'importo delle rinegoziazioni è attribuito al singolo locatore in base alla percentuale di possesso dell'immobile.</p> <p>Vediamo un esempio di calcolo del contributo spettante, così come riportato anche nella Guida dell'Agenzia delle Entrate, segnalando che al momento della compilazione dell'istanza, è la stessa procedura web che, sulla base dei dati inseriti, effettua il calcolo dell'importo teorico massimo del contributo.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Esempio</p> <p>Immobile a uso abitativo di categoria catastale A/3, di proprietà del Sig. Rossi per il 75%. L'immobile è situato nel comune di Bologna (comune ad alta densità abitativa) e il conduttore vi ha preso la residenza anagrafica, adibendolo così ad abitazione principale.</p> <p>Il contratto di locazione prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ un canone annuo di 6.000 euro (canone mensile di 500 euro), regolarmente registrato all'Agenzia delle entrate, ◆ data iniziale della locazione il 01/01/2019 e data di scadenza il 31/12/2022, ◆ il 1° gennaio 2021 i locatori hanno accordato al conduttore una rinegoziazione in diminuzione del canone, che passa a 400,00 euro al mese per i mesi da gennaio a giugno 2021 (181 giorni). <p>Tale rinegoziazione è stata regolarmente comunicata all'Agenzia delle entrate mediante la presentazione del modello RLI in cui nel campo "Canone rinegoziato" è stato indicato il valore di 4.800,00 euro (canone mensile rinegoziato di 400,00 euro moltiplicato, indipendentemente dai mesi di riduzione accordati, per i 12 mesi che compongono l'intera annualità del contratto di locazione).</p> <p>Il locatore Rossi intende presentare l'istanza di richiesta del contributo e determina, come indicato di seguito, il contributo relativo al contratto di locazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Riduzione canone locazione teorica annua: 6.000,00 (Canone annuo originario) – 4.800,00 (Canone annuo rinegoziato) = 1.200,00 euro ◆ Riduzione canone locazione relativa al periodo rinegoziato: </div>

INFORMAZIONE FISCALE

■ **RISCOSSIONE: RIPRESA IN DUE TEMPI PER LE PROCEDURE ESECUTIVE E CAUTELARI SOSPESE**

Ripresa delle procedure esecutive: termini differenti

Dal 1° **settembre** sono riprese le procedure cautelari (**fermi amministrativi e ipoteche immobiliari**) ed esecutive (**pignoramenti ed espropriazioni** di beni mobili ed immobili, pignoramenti presso terzi, compresi i pignoramenti dei conti correnti). Pertanto, l'Agente della riscossione potrà avviare entrambe le procedure oggetto di sospensione nei periodi precedenti.

È importante sottolineare che in determinati casi, le procedure esecutive e cautelari rimangono **sospese per tutto il mese di settembre**. Infatti, per quanto riguarda i pagamenti di tutte le entrate tributarie e non, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito ed avvisi di accertamento in scadenza tra l'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della zona rossa di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020) e il 31 agosto 2021, le procedure esecutive e cautelari verranno avviate dal **1° ottobre 2021**. Fino al 30 settembre, il contribuente potrà effettuare il versamento integrale oppure presentare - entro lo stesso termine - istanza di rateizzazione.

Ripresa procedure esecutive e cautelari

1° settembre	Cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento scaduti prima dell'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della zona rossa di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020).
1° ottobre	Cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.

Nota bene

È sempre possibile presentare istanza di rateizzazione delle somme dovute entro il 30 settembre 2021, per evitare l'avvio delle procedure esecutive e cautelari.

Ripresa dell'attività di riscossione

A partire dal 1° settembre 2021 sono riprese le notifiche di cartelle e avvisi nonché le ordinarie procedure di riscossione che erano state sospese, a causa dell'emergenza sanitaria, dall'8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della zona rossa di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020) al 31 agosto 2021.

Quanto alle cartelle, è stimata la notifica di **circa 4 milioni di atti entro fine 2021** per cercare di smaltire (almeno in parte) uno stock di circa **25 milioni**. Una ripartenza dettata dalla **gradualità**: prima verranno notificate le cartelle più datate e via via quelle più recenti, tutto nell'arco di 24 mesi.

Sempre a inizio settembre sono riprese le verifiche effettuate dalla PA ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 (cd. **verifiche di inadempienza**), anch'esse sospese nel periodo emergenziale dall'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per le zone rosse) al 31 agosto 2021. Pertanto, secondo il procedimento ordinario, la Pubblica Amministrazione e le società a prevalente partecipazione pubblica hanno l'obbligo di verificare le inadempienze, prima di disporre i pagamenti, a qualunque titolo, di **importo superiore a 5.000 euro**.

La verifica è volta ad accertare se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso affermativo (ossia di inadempienza), il pagamento spettante al beneficiario non verrà corrisposto e tale circostanza sarà segnalata all'agente della riscossione (competente territorialmente) affinché proceda alla riscossione delle somme iscritte a ruolo. Tali verifiche erano oggetto di sospensione durante il periodo emergenziale e pertanto la Pubblica Amministrazione poteva procedere all'effettuazione dei pagamenti a favore dei beneficiari, anche di importo superiore a 5.000 euro, senza dover procedere ad alcun controllo/verifica.

Come preannunciato, dal 1° settembre è ritornato pienamente operativo l'art. 48-bis e le conseguenti attività di verifica.

Pagamento di cartelle e avvisi e piani di dilazione

Quanto al pagamento delle somme portate dalle cartelle e avvisi, occorre distinguere vari periodi di scadenza.

Per cartelle ed avvisi **scaduti prima dell'8 marzo 2020** (21 febbraio 2020 per i comuni della zona rossa), il contribuente dovrà effettuare il versamento tempestivo delle somme dovute oppure richiedere ed ottenere un piano di rateizzazione per evitare l'avvio di procedure di recupero.

Per gli atti in **scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020** (21 febbraio 2020 per i comuni della zona rossa) al 31 agosto 2021, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2021, ossia nel mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione.

Per i **piani di dilazione**, il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione dall'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i comuni della zona rossa) al 31 agosto 2021, dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2021, versando un **numero di rate sufficiente ad evitare la decadenza** dal piano, pari a 10 rate anche non consecutive (come previsto dal decreto Ristori - D.L. n. 137/2020). Mantengono invece l'originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021.

Termini di pagamento di cartelle e avvisi	
Scaduti prima dell'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i comuni della zona rossa)	- versamento tempestivo delle somme dovute oppure - richiesta di un piano di rateizzazione per evitare l'avvio di procedure di recupero.
Scaduti tra l'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i comuni della zona rossa) e il 31 agosto 2021	versamento entro il 30 settembre 2021
Piani di dilazione (rate in scadenza nel periodo di sospensione dall'8 marzo 2020 o 21 febbraio 2020 per i comuni della zona rossa, al 31 agosto 2021)	- versamento delle rate entro il 30 settembre 2021
Piani di dilazione (con scadenza successiva al 31 agosto)	- le rate mantengono l'originaria data di pagamento

Quali agevolazioni per rateizzare le cartelle

I contribuenti che non riescono ad effettuare il pagamento del dovuto in un'unica soluzione possono accedere al beneficio della rateizzazione del debito e avvalersi così delle agevolazioni introdotte dal decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) fino al 31 dicembre 2021. Nel dettaglio:

- tolleranza fino a 10 rate

per le rateizzazioni attive all'8 marzo 2020 e per tutte le richieste che perverranno entro il 31 dicembre 2021, è prevista la possibilità di beneficiare di un periodo più lungo per la decadenza che si verificherà con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive (anziché le 5 ordinariamente previste). Cosicché in vista della scadenza di pagamento di fine settembre, è necessario prestare particolare attenzione al calcolo esatto delle rate non versate durante il

periodo di sospensione (protrattosi per 18 mesi) e conseguentemente provvedere al saldo di quelle che consentono di non superare il limite consentito di 10 rate per rimanere in regola con la rateizzazione.

- presentazione più snella delle domande

per tutte le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, è stata elevata da 60 a 100.000 euro la soglia di debito per il quale basta una semplice domanda. Non sarà necessario dover presentare la documentazione di attestazione dello stato di difficoltà economica per ottenere l'ammissione automatica alla dilazione ordinaria fino a 6 anni (72 rate).

- nuova chance per i decaduti

chi era decaduto da una precedente rateizzazione (prima della fase emergenziale) potrà presentare una nuova richiesta di dilazione, senza dover versare le rate scadute. Stessa possibilità è concessa anche a coloro che al 31 dicembre 2019 erano decaduti dalle definizioni agevolate (le tre edizioni delle rottamazioni e il saldo e stralcio) che possono richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute.

Come e dove effettuare il pagamento

Il pagamento dovrà avvenire utilizzando i bollettini contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute", già in possesso del contribuente e relative all'originaria scadenza di maggio 2020.

Il versamento potrà essere effettuato:

- presso la propria banca;
- agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill;
- mediante l'internet banking;
- presso gli Uffici postali;
- nei tabaccai aderenti a Banca 5 Spa
- tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
- direttamente sul portale www.agenziadelleentrateiscossione.gov.it;
- tramite l'App Equiclick mediante la piattaforma PagoPa.

Il pagamento potrà avvenire anche direttamente allo sportello, previo appuntamento da prenotare sul sito nella sezione "Trova lo sportello e prenota".

Inoltre, è possibile effettuare il versamento mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (c.d. **crediti certificati**) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Rottamazione ter con nuove scadenze

La legge n. 106/2021, di conversione del decreto Sostegni bis, ha dettato nuove scadenze per recuperare il versamento delle rate scadute nel 2020 e quelle in scadenza nel 2021.

Entro il 31 luglio dovevano essere versate le rate scadute il 28 febbraio 2020 (rottamazione ter) e 31 marzo 2020 (saldo e stralcio), mentre entro il 31 agosto la sola rata scaduta il 31 maggio 2020 della rottamazione ter.

Leggi anche [Rottamazione e saldo e stralcio: nuove scadenze per versare le rate 2020](#)

Le altre scadenze sono così fissate:

- entro il 30 settembre 2021 per la rata scaduta il 31 luglio 2020 (rottamazione ter e saldo e stralcio);
- entro il 31 ottobre 2021 per la rata scaduta il 30 novembre 2020 (rottamazione ter);
- entro il 30 novembre 2021 per le rate in scadenza nel 2021.

Nota bene

In caso di **pagamenti oltre i termini** o per importi **parziali**, verranno meno i benefici della definizione agevolata ed i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Inoltre, il versamento dovrà essere effettuato utilizzando i bollettini riferiti all'originaria scadenza di maggio 2020 contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" già in possesso dei contribuenti o recuperabile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Rata in scadenza	Termine versamento
31 luglio 2020	30 settembre 2021
30 novembre 2020	31 ottobre 2021
28 febbraio 2021 31 marzo 2021 31 maggio 2021 31 luglio 2021	30 novembre 2021

Nota bene

Per ogni scadenza è prevista la possibilità di effettuare il pagamento avvalendosi dei 5 giorni di tolleranza aggiuntivi

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

INFORMAZIONE FISCALE

■ **OGGETTO: CILA SUPERBONUS**

Il meccanismo di funzionamento delle agevolazioni fiscali richiede normalmente l'attestazione dello "stato legittimo" degli immobili oggetto degli interventi di ristrutturazione. A seguito del Decreto Semplificazioni, simile attestazione non viene più richiesta ai beneficiari del Superbonus, ai quali è richiesto solamente di presentare uno specifico tipo di comunicazione di inizio lavori asseverata (c.d. "CILA Superbonus" o "CILAS"), indicando alcuni dati e informazioni rilevanti.

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

CILA SUPERBONUS	
PREMESSA	<p>Per interventi edilizi vige la regola per cui i bonus di natura tributaria possono essere ottenuti solamente attestando l'assenza di abusi sugli immobili interessati dai lavori. In caso contrario vi è la perdita del diritto di beneficiare delle agevolazioni fiscali.</p> <p>La revoca o decadenza dai benefici fiscali a causa della non conformità edilizia delle opere può avere luogo qualora l'immobile oggetto dell'intervento edilizio presenti, in precedenza all'inizio dei lavori, talune irregolarità che impediscono di garantirne lo "stato legittimo". Allo stesso modo, anche nel caso in cui l'immobile risulti dotato delle caratteristiche che ne attestano lo "stato legittimo", si ha la decadenza dalle agevolazioni se le opere da effettuarsi risultano prive del titolo abitativo o non conformi al titolo abitativo di cui alla normativa edilizia.</p>
CILA SUPERBONUS	<p>Considerata la rilevanza della normativa relativa al Superbonus⁴, sono state ridotte le ipotesi nelle quali risulta necessario attestare lo "stato legittimo" dell'immobile oggetto di intervento, semplificando così le procedure necessarie per l'esecuzione dei lavori.</p> <p>Prima della novità del Decreto "Semplificazioni"⁵ era sempre necessario presentare la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).</p> <p>In seguito, è stato invece stabilito che gli interventi per cui è possibile beneficiare del Superbonus, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti – con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici – costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante un particolare tipo di CILA (c.d. "CILAS" – o "CILA Superbonus").</p> <p>Nella CILAS devono essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha</p>

⁴ art. 119 del D.L. 34/2020

⁵ art. 33 comma 1 lettera c) del D.L. 77/2021

	<p>previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, oppure deve essere attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 01/09/1967.</p> <p>La presentazione della CILAS, a differenza di quanto previsto per la semplice "CILA", non richiede quindi l'attestazione dello "stato legittimo". Non vanno neanche fatte ulteriori verifiche e non deve essere attestata la conformità dello stato attuale dell'immobile rispetto a quello che fu oggetto di concessione (questo, in particolare, sia con riferimento alle parti comuni, come sagoma e facciate, sia per quelle diverse, ad esempio destinazioni, divisioni interne eccetera).</p>
<p>ESCLUSIONI</p>	<p>La novità richiamata trova applicazione limitata agli interventi per cui spetta il Superbonus.</p> <p>Diversamente, per i lavori di altro tipo – che pure possono rientrare in altre disposizioni normative agevolative (Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate eccetera) – non si deve ritenere applicabile quanto stabilito in caso di presentazione della CILAS.</p> <p>Per questo motivo, per gli interventi diversi da quelli relativi al Superbonus resta fermo l'obbligo di attestare lo "stato legittimo" dell'immobile e di ottenere i titoli richiesti dal D.P.R. 380/2001 per la realizzazione degli interventi.</p> <p>La stessa cosa vale per quegli interventi che, pur potendo astrattamente beneficiare del Superbonus, comportano <i>"la demolizione e la ricostruzione degli edifici"</i>.</p>
<p>DATI DA INCLUDERE NELLA CILAS</p>	<p>Nella CILA Superbonus devono essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto dell'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. In alternativa, deve essere attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente all'01/09/1967.</p> <p>Il tecnico abilitato che presenta la CILAS deve quindi attestare solamente un "fatto formale" – estremi del titolo abilitativo di prima costruzione o regolarizzazione dell'immobile o il fatto che esso sia stato completato prima della data vista in precedenza – senza dover invece attestare che tale immobile si trova in "stato legittimo".</p> <p>Restano invece esclusi dalla norma in esame gli immobili "totalmente abusivi", la cui edificazione è stata completata successivamente all'01/09/1967. Con riferimento a simili immobili il tecnico abilitato non ha in ogni caso la possibilità di attestare nella CILAS gli estremi del titolo abilitativo</p>

	<p>che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione.</p>
<p style="text-align: center;">CAUSE DI DECADENZA DAL SUPERBONUS</p>	<p>La novità normativa limita i casi nei quali, in presenza di interventi che beneficiano del Superbonus, si determina la decadenza dal beneficio fiscale.</p> <p>La decadenza dall'agevolazione ha infatti luogo solamente nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ mancata presentazione della CILA; ◆ realizzo di interventi difformi rispetto a quelli oggetto della CILA appositamente presentata; <ul style="list-style-type: none"> ✓ assenza, nella CILA, dell'attestazione degli estremi del titolo abilitativo di costruzione dell'immobile, oppure degli estremi del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, oppure del fatto che la costruzione dell'immobile è stata completata ante 01/09/1967; ✓ non corrispondenza al vero delle attestazioni⁶ che devono essere rese da tecnici abilitati, sui requisiti degli interventi di efficienza energetica e degli interventi di miglioramento sismico, nonché sulla congruità dei relativi costi, per poter beneficiare del superbonus al 110% sulle spese. <p>Quanto detto significa che, nonostante vi sia la possibilità di beneficiare in ogni caso del Superbonus in presenza della CILAS, la presenza di abusi sull'immobile oggetto dell'intervento – qualora riscontrati dalle autorità competenti – lascia i soggetti interessati esposti a tutte le ulteriori conseguenze normativamente previste. Questo, comunque, esimendo da responsabilità il tecnico abilitato che ha presentato la CILA Superbonus – il quale non risulta responsabile in alcun modo per ciò che concerne lo "stato legittimo" dell'immobile.</p> <p>La presentazione della CILAS non pone quindi il proprietario del fabbricato al riparo dall'obbligo di sanare i possibili abusi edilizi (laddove possibile).</p>
<p style="text-align: center;">MODELLO DA UTILIZZARE</p>	<p>Vi è una specifica modulistica, unificata e standardizzata, per la presentazione della CILAS. Si tratta di un modello unico a livello nazionale, che è possibile reperire sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica e che risulta utilizzabile dal giorno 5 agosto 2021.</p> <p>Il modello è di semplice compilazione e nella parte iniziale della Comunicazione devono essere riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i dati del titolare dell'intervento; ◆ qualora la CILAS sia presentata da un condominio, ente o Onlus i relativi dati; ◆ nel caso di interventi trainati su parti private, i dati relativi alle unità interessate

⁶ di cui al comma 14 dell'art. 119 del DL 34/2020

	<p>devono essere indicati ma in un modello allegato.</p> <p>Il titolare dell'intervento deve inoltre dichiarare che le opere oggetto della Cila riguardano o meno parti comuni di un fabbricato condominiale e, eventualmente, anche single unità abitative.</p> <p>Se si tratta di lavoro condominiale è anche necessaria la delibera dell'assemblea.</p> <p>Per gli interventi relativi ad opere che danno diritto al Superbonus e, allo stesso tempo, ad altre agevolazioni fiscali, occorre presentare la CILAS nonché attivare il procedimento edilizio che risulta ulteriormente necessario. Nel modello unico è infatti possibile leggere che il medesimo rappresenta un'<i>integrazione alla pratica edilizia</i> presentata relativa ad interventi edilizi non soggetti al Superbonus.</p>
--	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

INFORMAZIONE FISCALE

■ **OGGETTO: POS REGOLE TECNICHE**

Il Decreto Sostegni bis ha introdotto un credito al 100% per esercenti attività di impresa, arte o professione che consentono determinate forme di pagamento elettronico. L'Agenzia delle Entrate il 6 agosto ha pubblicato un provvedimento con le specifiche tecniche.

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

POS REGOLE TECNICHE	
PREMESSA	<p>Dopo le novità sul credito d'imposta previsto per gli strumenti di pagamento elettronico, introdotte dal decreto cd.Sostegni Bis, l'Agenzia delle Entrate, il 6 agosto 2021 ha pubblicato il provvedimento 211996 con le regole tecniche per il collegamento tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sistemi che consentono forme di pagamento elettronico ◆ e strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 1.1 <p>I requisiti tecnici previsti per il collegamento di tali strumenti sono quelli stabiliti al paragrafo 2.1 dalle specifiche tecniche del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni.</p> <p>In questa scheda facciamo il riepilogo delle specifiche tecniche principali, rimandando per approfondimenti alla lettura delle specifiche tecniche</p>
NOVITA' SOSTEGNI BIS	<p>Come anticipato, il Decreto Sostegni-bis⁷ ha modificato l'articolo 22 e introdotto l'articolo 22-bis al DL 124/2019⁸ prevedendo, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ un aumento al cento per cento del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo; ◆ il riconoscimento di un credito d'imposta per un massimo di 160 euro agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio

⁷ legge 23 luglio 2021, n. 106

⁸ convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157

2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (credito utilizzabile anche a fronte delle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti).

Queste disposizioni prevedevano un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate con le regole tecniche previste per il collegamento tra strumenti che consentono il pagamento elettronico e strumenti che consentono la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai fini fiscali. Il documento è stato pubblicato il 6 agosto, e ha rimandato alle specifiche tecniche già previste nel precedente provvedimento del 28 ottobre 2016.

Di seguito le novità introdotte su questo tema del Decreto Sostegni Bis.

NOVITA' SOSTEGNI BIS	
Credito d'imposta 100%	esercenti attività di impresa, arte o professione , che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti ⁹ che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito, in merito alla memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati.
	esercenti attività di impresa, arte o professione , che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che adottino strumenti di pagamento evoluto ¹⁰ . Si ricorda inoltre che, dal 1° luglio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico , dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità' e la sicurezza dei dati , possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi

⁹ cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,

¹⁰ di cui al comma 5-bis dell'articolo 2 del Decreto legislativo 5 agosto 2017

		giornalieri.
	Credito d'imposta fino a 160 euro	<p>esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico¹¹ collegati agli strumenti che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito, in merito alla memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati.</p> <p>esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 sostengono spese di convenzionamento o di collegamento tecnico tra i predetti strumenti elettronici.</p>
REGISTRATORI TELEMATICI	<p>Come chiarito nelle specifiche tecniche, i Registratori Telematici sono strumenti realizzati da componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare, elaborare e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input, nonché da ulteriori elementi hardware e software tra cui, necessariamente, un dispositivo per la stampa e uno per la visualizzazione.</p> <p>La stampa e la visualizzazione dei dati devono garantire facile leggibilità agli utenti. I dati stampati e visualizzati sono controllati dal modulo fiscale.</p> <p>I Registratori Telematici sono atti a memorizzare, in memorie permanenti e inalterabili</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i dati di dettaglio ◆ i dati di riepilogo <p>delle operazioni effettuate a seguito della cessione/prestazione, nonché alla loro trasmissione in modo autenticato, protetto e sicuro utilizzando la rete pubblica.</p> <p>Ciascun esemplare di Registratore Telematico è identificato in maniera univoca da un "numero di matricola" abbinato ad un "logotipo fiscale"^{12, x}</p>	

¹¹ di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

¹² contrassegno identificativo ai fini fiscali di ciascun modello di Registratore Telematico, composto dalle sigle RT seguite dal numero di matricola del Registratore. contrassegno identificativo ai fini fiscali di ciascun modello di Registratore Telematico, composto dalle sigle RT seguite dal numero di matricola del Registratore.

MODULO FISCALE	<p>Nelle specifiche tecniche, una parte di indicazioni è destinata al modulo fiscale. Infatti, i Registratori Telematici garantiscono l'autenticità e l'inalterabilità dei dati fiscali dagli stessi registrati e, a tal fine, sono muniti di apposito "modulo fiscale". Il "modulo fiscale" è composto da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una "memoria non alterabile" (a sola lettura) contenente un programma ("firmware fiscale") per la gestione esclusiva dei dati fiscali, separato dal punto di vista logico e funzionale dai software gestionali; 2. un apposito processore che esegue almeno il "firmware fiscale"; 3. una "memoria permanente" non riscrivibile atta a contenere i dati fiscali; 4. una "memoria di lavoro" atta a contenere dati temporanei prima del loro consolidamento nella memoria permanente. <p>A sua volta, la "memoria permanente" si articola in due componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la memoria di "riepilogo" ◆ la memoria di "dettaglio" <p>entrambe allocate all'interno dell'involucro contenente il modulo fiscale e protetto dal sigillo fiscale in modo da garantirne l'inaccessibilità. La memoria di "riepilogo" è fissata in modo inamovibile alla struttura del Registratore Telematico e protetta da resina termoindurente che ne garantisce l'inaccessibilità e l'inamovibilità.</p> <p>Attenzione va prestata al fatto che idonee procedure software verificano l'integrità dei dati fiscali memorizzati nella memoria permanente di riepilogo e di dettaglio. Qualora la verifica dell'integrità dei dati fiscali dia risultato negativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il sistema interrompe il proprio funzionamento, ◆ il sistema fornisce apposita segnalazione all'esercente e ◆ il sistema trasmette idonea segnalazione al sistema dell'Agenzia delle Entrate che registrerà la segnalazione ed imposterà lo stato del dispositivo a "fuori servizio".
-----------------------	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

AGGIORNAMENTO

REGIMI IVA OSS E IOSS COME REGISTRARSI ALLO SPORTELLO UNICO

INTRODUZIONE

Dal 1° luglio 2021 sono entrate in vigore le modifiche alla Direttiva IVA 2006/112/CE, introdotte con l'obiettivo di **semplificare gli obblighi IVA dei soggetti passivi**, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel **commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali**.

È stata così **ampliata la platea di attività** che possono rientrare nel regime O.S.S. (One stop shop) o nel regime I.O.S.S. (import one stop shop). Grazie a tali regimi opzionali si introduce un sistema di assolvimento dell'Iva centralizzato e digitale che semplifica gli adempimenti, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) **ricomprende le seguenti transazioni:**

- ◆ vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- ◆ vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- ◆ vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- ◆ prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

L'operatore economico che svolge la propria attività verso consumatori privati:

- ◆ nel campo delle vendite a distanza,
- ◆ o che eroga servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici (T.T.E.),

può attivare la **procedura di registrazione dall'area riservata dell'agenzia delle entrate**.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i passi da compiere per effettuare la registrazione mediante le funzionalità presenti nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate alla sezione "Regimi IVA mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop", per i soggetti che vogliono aderire ai regimi speciali Oss e loss.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Quali sono **le nuove regole** che si applicano **a partire dal 1° luglio 2021?**

2. Cos'è la **nuova Soglia Unica**?
3. **Come fare** per effettuare la **registrazione telematica** allo Sportello Unico?
4. **Chi sono** i soggetti che possono accedere al **Regime OSS Ue**?
5. **Chi sono** i soggetti che possono accedere al **Regime OSS non Ue**?
6. **Chi sono** i soggetti che possono accedere al **Regime IOSS**?
7. **Come fare** per effettuare la **cancellazione** dallo Sportello Unico?

DOMANDE E RISPOSTE

D.2 QUALI SONO LE NUOVE REGOLE CHE SI APPLICANO A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2021?

R.2. La Direttiva 2006/112/CE a partire dal 1° Luglio 2021 ha subito alcune modifiche introdotte con lo scopo di **semplificare gli obblighi iva** degli operatori economici, attivi nella **cessione di beni** e nelle **prestazioni di alcune tipologie di servizi**, entrambi **destinati a soggetti privati, fiscalmente residenti** nei paesi dell'**Unione Europea**.

Tali modifiche hanno introdotto **nuovi regimi iva**, recepiti nell'ordinamento italiano dal Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83, il quale ha previsto anche il coinvolgimento dei soggetti che attraverso l'uso di piattaforme, portali o mezzi analoghi facilitano le cessioni di beni agli operatori economici (trattasi delle cosiddette interfacce elettroniche¹³).

Grazie a tali modifiche, pertanto, **augmenta la portata applicativa dello sportello unico MOSS (Mini One Stop Shop)** già operativo per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (T.T.E.) **ampliando** anche tale facoltà **alla cessione di beni verso consumatori finali** e introducendo i **nuovi regimi iva OSS e IOSS**.

L'iscrizione allo sportello unico OSS/IOSS consente l'**esonero dalla nomina di un rappresentante fiscale** che sarebbe necessario nominare per ogni singolo paese europeo ove si effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi e che andrebbe poi a redigere la dichiarazione iva in nome e per conto del rappresentato.

L'**operatore economico** che intenda accedere al regime OSS dovrà **registrarsi esclusivamente nello stato in cui è identificato ai fini IVA** e adempiere comunque una serie di oneri procedurali decisamente meno onerosi, quali;

- ◆ **l'obbligo di iscrizione alla piattaforma** dello sportello unico,
- ◆ **la dichiarazione trimestrale dell'iva** dovuta e
- ◆ **il vincolo triennale** di permanenza al regime.

¹³ Art. 14; 14-bis Direttiva 2006/112/UE.

LE MODIFICHE A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2021

Le nuove norme porranno le imprese dell'UE in condizioni di parità con le imprese di paesi terzi che, secondo le norme in vigore prima del mese di luglio del 2021, non sono tenute ad applicare l'IVA, semplificheranno gli obblighi in materia di IVA per le imprese impegnate in attività di commercio elettronico transfrontaliero e approfondiranno il mercato unico dell'UE.

Le modifiche principali sono le seguenti:

- ◆ Dato il successo del **mini sportello unico per l'IVA (MOSS)** che consente ai fornitori di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e servizi prestati per via elettronica (TTE) di registrarsi ai fini IVA in uno Stato membro e di rendere conto in tale Stato membro dell'IVA dovuta in altri Stati membri, **tale sistema è stato esteso esteso ad altri servizi B2C, alle vendite a distanza intracomunitarie di beni nonché ad alcune cessioni nazionali di beni nell'ambito di uno Sportello Unico (OSS) di più ampia portata;**
- ◆ la soglia esistente per le vendite a distanza intracomunitarie di beni è stata abolita e sostituita **da una nuova soglia applicabile a livello UE pari a 10.000 EUR, al di sotto della quale le prestazioni di servizi TTE e le vendite a distanza intracomunitarie di beni possono rimanere soggette all'IVA nello Stato membro in cui è stabilito il soggetto passivo che fornisce tali servizi** TTE o in cui si trovano tali beni nel momento in cui inizia la spedizione o il trasporto;
- ◆ introdotte disposizioni speciali in base alle quali, ai fini dell'IVA, un'impresa che facilita cessioni tramite l'uso di un'interfaccia elettronica online viene considerata aver ricevuto e fornito i beni essa stessa ("fornitore presunto");
- ◆ l'esenzione dall'IVA per le importazioni di piccole spedizioni di valore fino a 22,00 EUR viene soppressa e viene **creato un nuovo regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi di valore intrinseco non superiore a 150,00 EUR,** denominato sportello unico per le importazioni (**IOSS**);
- ◆ introdotte misure di semplificazione per le vendite a distanza di beni importati in spedizioni non superiori a 150,00 EUR, nel caso in cui non si ricorra all'IOSS (regime speciale);
- ◆ introdotti nuovi obblighi in materia di conservazione della documentazione per le imprese che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, anche quando quest'ultima non è un fornitore presunto.



In pratica il regime semplificato "MOSS" (Mini One Stop Shop) attualmente applicabile ai servizi di telecomunicazione / teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) è esteso anche alle vendite di beni e servizi effettuate nei confronti di consumatori finali.

Le nuove disposizioni **interessano le seguenti operazioni:**

- ◆ vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica

- ◆ vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- ◆ vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- ◆ prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).



I soggetti iscritti al MOSS alla data del 30 giugno 2020 saranno automaticamente registrati al nuovo sistema OSS a partire dal 1° luglio 2021.

VANTAGGI

Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l'UE, consentendo loro di:

- ◆ registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri
- ◆ dichiarare l'IVA tramite un'unica dichiarazione elettronica OSS IVA ed effettuare un unico pagamento dell'IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi
- ◆ collaborare con l'amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l'OSS e in un'unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l'UE.

I REGIMI SPECIALI

Le nuove disposizioni modificano i regimi speciali IVA esistenti previsti dalla direttiva IVA (regime non UE, regime UE) e ne aggiungono uno nuovo (regime di importazione).

La tabella che segue fornisce una **panoramica delle modifiche che si applicano dal 1° luglio 2021**.

OPERAZIONI	Fornitore/soggetto passivo stabilito fuori dall'UE		Fornitore/soggetto passivo stabilito nell'UE	
	Regime speciale	Necessità di un intermediario o di un rappresentante fiscale	Regime speciale	Necessità di un intermediario o di un rappresentante fiscale
Prestazione di servizi B2C	Regime non UE (OSS)	NO	Regime UE (OSS)	NO
Vendite a distanza intracomunitarie di beni	Regime UE (OSS)	NO	Regime UE (OSS)	NO

Cessioni nazionali tramite interfaccia elettronica	Regime UE (OSS)	NO	Regime UE (OSS)	NO
Vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nel contesto di spedizioni di valore non superiore a 150,00 euro	Regime di importazione (IOSS)	SÌ (Fatta eccezione per un fornitore stabilito in un paese terzo con il quale l'UE ha concluso un accordo di assistenza reciproca)	Regime di importazione (IOSS)	NO (Nessun obbligo di nominare un intermediario per ricorrere al regime di importazione, ma il soggetto passivo è libero di farlo)

D.2 COS'È LA NUOVA SOGLIA UNICA?

R.2. Dal primo luglio 2021 **le regole per gli adempimenti Iva sulle vendite a distanza¹⁴ e sui servizi TTE¹⁵ verso consumatori finali (B2C), sono state modificate** con particolare riguardo alle **soglie di fatturato realizzate**, al superamento delle quali muta il trattamento Iva per il venditore.

- ◆ Le regole per **le vendite a distanza in vigore fino al 30.06.2021** prevedevano **soglie di vendita differenziate in base al paese destinatario** delle cessioni di beni, ed entro ciascuna soglia, l'IVA era assolta nel paese di origine. **Ogni paese europeo stabiliva la propria soglia al superamento della quale il fornitore applicava l'iva del paese di destino**, ad esempio la Germania possedeva la soglia di 100.000 € e l'Italia di 35.000 €. Il fornitore inoltre era costretto a nominare un rappresentante fiscale o a identificarsi direttamente. **Le soglie non erano cumulative** e il conteggio veniva effettuato per ogni singolo paese.
- ◆ Le regole per **le prestazioni di servizi TTE fino al 30.06.2021 non prevedevano alcuna soglia di vendita**, obbligando il fornitore a nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente applicando l'iva di destino alla prima vendita effettuata. **In alternativa il fornitore poteva iscriversi al MOSS**, progenitore dell'OSS, e grazie al quale come indicato in premessa avrebbe fruito di semplificazioni negli adempimenti.

Dal 1°luglio 2021 viene abolita questa eterogeneità di trattamento applicando una **soglia unica cumulativa fissata in 10.000 €**. Tale soglia **interessa le prestazioni transfrontaliere di servizi TTE e le vendite a distanza intracomunitarie di beni** ma non le prestazioni di altri tipi di servizi svolte a favore di destinatari nell'UE.

Di conseguenza le prestazioni transfrontaliere di servizi TTE e le vendite a distanza intracomunitarie di beni saranno soggette ad IVA nello Stato membro in cui è stabilito il fornitore.



La soglia viene calcolata tenendo conto del valore totale dei servizi TTE transfrontalieri e

¹⁴ Art. 17, lett. b), D.L. 331/93.

¹⁵ Art. 7-octies DPR 633/1972.

delle vendite a distanza intracomunitarie di beni e si applica tanto ai fornitori quanto ai fornitori presunti.

Ad esempio, se un soggetto passivo con la propria impresa di commercio elettronico vende videocorsi per 5.000 e gadget per 2.000 in Germania, 3.000 in Francia e 1.000 in Spagna, **supererà la nuova soglia unica di 10.000 euro** e dovrà **applicare l'iva del paese di destino**, scegliendo alternativamente la nomina di un rappresentante fiscale o la registrazione al regime OSS/IOSS.

Per converso, **fino a concorrenza dell'importo pari a 10.000 al netto dell'iva**, le vendite a distanza e le prestazioni TTE saranno soggetti al medesimo **trattamento iva delle vendite nazionali**, salvo opzione del venditore.

NUOVA SOGLIA UNICA	IVA DA APPLICARE
Fino a 10.000 €	<ul style="list-style-type: none"> ◆ IVA del paese del paese di origine (ad esempio, iva al 22% se fornitore italiano) ◆ Possibilità di attivare l'opzione per applicare l'IVA del paese di destinazione (Ad esempio iva al 19% se cliente privato tedesco)
Maggiore di 10.000 €	<ul style="list-style-type: none"> ◆ IVA del paese del paese di destinazione (ad esempio, iva al 19% se cliente privato tedesco) ◆ Adesione al regime OSS o in alternativa nomina di un rappresentante fiscale

Al **superamento della soglia dei 10.000 euro nel corso dell'anno**, le operazioni già eseguite nel **periodo anteriore al superamento** si intendono **effettuate nello Stato membro di origine**.

L'imposta verrà applicata secondo il principio di destinazione **soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia**¹⁶.

Tale regola ovviamente non è applicabile se il soggetto passivo ha già attivato l'opzione per il regime OSS/IOSS o se ha superato la soglia unica nel corso del periodo precedente¹⁷.

D.3. COME FARE PER EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE TELEMATICA ALLO SPORTELLINO UNICO?

¹⁶ Relazione Illustrativa al D.lgs. 83 del 25/05/2021.

¹⁷ Articolo 14 Regolamento d'esecuzione 2011/282/UE.

R.3. I soggetti passivi che scelgono il regime opzionale devono richiedere la **registrazione telematica** compilando un modulo on-line nella propria **area riservata** del sito web dell'Agenzia delle entrate, seguendo il percorso *Servizi – Agevolazioni - MOSS, OSS e IOSS UE*, sotto la voce [“Regimi IVA MOSS, OSS e IOSS”](#).



Servizi

Servizi preferiti

2/10

Tutti i servizi

Cerca il servizio:

Mostra tutti

Scegli fra le seguenti categorie

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Agevolazioni ^ </div> <ul style="list-style-type: none"> Comunicazione Credito Imposta Investimenti Pubblicitari + Cessione crediti + Comunicazione cessione crediti d'imposta locazioni + Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti - art. 6 e art. 7, comma 2 lett. b) comma 3, D.L. 119/2018 + Dichiarazione sostitutiva ... al canone rai per uso privato + <li style="border: 2px solid red; padding: 2px;">MOSS, OSS e IOSS UE ✓ 	<ul style="list-style-type: none"> <li style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Istanze v <li style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Comunicazioni v <li style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Assistenza v <li style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Servizi di utility e verifica v <li style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Consultazioni e Ricerca v
---	---

Nella schermata successiva l'operatore potrà scegliere a quale tipo di regime iscriversi.

Regimi IVA mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop

Gentile utente, benvenuto nella sezione del sito web riguardante il regime IVA mini One Stop Shop (MOSS), fornito dall'Agenzia delle Entrate.

Tramite le funzionalità disponibili dal menu a sinistra, è possibile attuare quanto previsto dal regime:

- [Registrazione al regime OSS](#): da utilizzare per aderire al regime OSS, oltre alla modifica dei dati o alla richiesta di esclusione dal regime.
- [Registrazione al regime IOSS](#): da utilizzare per aderire al regime Import OSS, oltre alla modifica dei dati o alla richiesta di esclusione dal regime.
- [Registrazione intermediario IOSS](#): IOSS da utilizzare per registrarsi in qualità di intermediario IOSS, oltre alla modifica dei dati o alla richiesta di esclusione.
- [Dichiarazioni regimi OSS e IOSS](#): compila le dichiarazioni.
- [Pagamenti OSS e IOSS](#): concludi le attività trimestrali con il versamento dell'IVA dovuta.

- [Registrazione MOSS](#): da utilizzare per aderire al regime MOSS, oltre alla modifica dei dati o alla richiesta di esclusione dal regime.
- [Dichiarazioni IVA MOSS](#): compila le dichiarazioni trimestrali ed inviale direttamente all'Agenzia delle Entrate.
- [Pagamenti MOSS](#): concludi le attività trimestrali con il versamento dell'IVA dovuta.
- [Reminders MOSS](#): consulta gli avvisi inviati per posta elettronica dall'Agenzia delle Entrate.

Ipotizziamo che il soggetto passivo si iscriva al Regime OSS, dovrà inserire come primo dato, la propria **partiva iva**.

 <p>Iscrizione</p> <p>In questa sezione puoi comunicare i dati per la registrazione al regime.</p> <p>Nuova richiesta →</p>	 <p>Aggiornamento</p> <p>In questa sezione puoi aggiornare i dati di registrazione.</p> <p>Nuova richiesta →</p>	 <p>Esclusione</p> <p>In questa sezione puoi comunicare la volontà di escluderti dal regime.</p> <p>Nuova richiesta →</p>	 <p>Lista comunicazioni</p> <p>In questa sezione puoi visualizzare le comunicazioni trasmesse.</p> <p>Nuova richiesta →</p>
---	--	--	---

Grazie alla registrazione, le amministrazioni finanziarie di ogni paese europeo potranno così ricevere i dati delle dichiarazioni iva trimestrali dal sistema telematico centralizzato, e ottemperare alle modalità di riscossione e ripartizione dell'IVA.

Gli **effetti della registrazione telematica** decorrono **dal primo giorno del trimestre successivo** a quello in cui l'**operatore ha comunicato** allo stato membro di identificazione, la propria iscrizione.

Nel caso, ad esempio, un operatore voglia iscriversi nel quarto trimestre dell'anno in corso (ottobre, novembre, dicembre), dovrà accedere all'area riservata e **darne comunicazione** al

massimo entro il 30 settembre.

L'Agenzia delle entrate aveva pertanto coerentemente già predisposto le funzionalità telematiche di registrazione a partire dal 01/04/2021 (la cd. Preregistrazione).



Il regolamento 2011/282/UE modificato dal regolamento 2019/2026/UE ha concesso tuttavia al **soggetto passivo che effettua vendite anteriormente al primo giorno del trimestre successivo**, di rientrare ugualmente nel regime a patto che detto soggetto passivo **comunichi** l'inizio della propria attività **entro il 10° giorno del mese successivo alla prima cessione**.

ESEMPIO

Per fare un **esempio**, il suddetto soggetto passivo fornisce la **prima prestazione** a una persona che non è un soggetto passivo **il 1° marzo**.

Se lo Stato membro di identificazione ne viene informato entro il 10 aprile, il soggetto passivo avrà aderito al regime speciale dal 1° marzo e tutte le successive prestazioni avverranno nell'ambito di tale regime speciale.

Nel caso in cui i **termini** suindicati **non** siano **rispettati**, l'operatore economico sarà **obbligato a identificarsi** negli stati membri nel quale è stabilito il consumatore ai fini dell'assolvimento dell'imposta.



Tutti i soggetti già iscritti al dismesso regime MOSS alla data del 30.06.2021 sono stati **iscritti d'ufficio** all'interno del nuovo sistema OSS a partire dall'01.07.2021.

Una volta inserita la partita iva dell'operatore economico, il sistema di Agenzia Entrate rileverà automaticamente i dati anagrafici, chiedendo svariate informazioni, tra le quali:

- ◆ la data di inizio del regime OSS,
- ◆ se l'operatore appartenga a un gruppo iva,
- ◆ se sia un'interfaccia elettronica (cd. Facilitatore)
- ◆ e se il soggetto passivo sia un soggetto non stabilito nell'Unione europea.

Il campo **"Data inizio regime"** consente di determinare il giorno in cui l'operatore **comunica** le informazioni all'amministrazione, e quindi di determinare il **dies a quo** della registrazione all'OSS che inizierà il **primo giorno del trimestre successivo**.

Nella sezione seguente l'operatore dovrà popolare i campi riguardanti le informazioni circa il **possesso di "stabili organizzazioni in altri stati membri"** (identificazione diretta) o eventuali **"identificazioni fiscali all'estero"** (identificazione indiretta).

Nel caso in cui il soggetto passivo non abbia altre partite iva aperte all'estero, con conseguente stoccaggio dei prodotti esclusivamente nel territorio italiano, potrà tranquillamente

ignorare tali campi.

All'esito positivo della registrazione, il sistema restituirà a video la seguente schermata di conferma e un file pdf contenente la ricevuta di registrazione.

Riepilogo



Esito di registrazione al regime OSS

✔ Iscrizione correttamente acquisita

Protocollo operazione n°: 2 2917 MD03 4 **del:** 29/07/2021

Partita IVA: 044


Codice fiscale: CRSM

Stato soggetto: Registrato

Data inizio applicazione del regime: 29/07/2021

[Stampa](#)

[Torna alla home](#)



Regime IVA One Stop Shop

Ricevuta di registrazione

Per il contribuente: **CR**
 e' stata presentata una comunicazione di registrazione al regime

Partita IVA: **0440**
 Data inizio applicazione del regime: **29/07/2021**

Persona da contattare per comunicazioni: **mas**
 Recapito telefonico: **+393**
 Indirizzo mail: **mas**

Intestatario: **CI**
 BIC: **MI**
 IBAN: **IT**

Protocollo numero: **2** del: **29/07/2021**
 Comunicazione telematica presentata da: **CR**

Stampa del 29/07/2021

Nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 168315 del 2021 è stato individuato l'ufficio del **Centro Operativo di Pescara (COP)** come l'organo competente allo svolgimento delle **attività e dei controlli relativi ai regimi speciali OSS e IOSS**.

Inoltre, lo stesso comunicato ha fornito **supporto a richieste di chiarimenti**, comunicando i

seguenti indirizzi ai quali indirizzare richieste di chiarimento:

- ◆ ossitaly@agenziaentrate.it

Per informazioni di carattere generale sull'applicazione della normativa nazionale e unionale dei regimi Oss e loss.

- ◆ cop.pescara.oss@agenziaentrate.it

cop.pescara.ioss@agenziaentrate.it

Per specifiche attività di assistenza sulle attività svolte e sui provvedimenti emanati dallo stesso COP.

- ◆ Il contribuente ha anche la possibilità di contattare il Centro operativo di Pescara al numero 800.89.41.41 con servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

D.4. CHI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL REGIME OSS UE?

R.4. Possono accedere al regime OSS UE:

- ◆ i soggetti passivi **domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero:**
 - ✓ per tutti i servizi **resi negli altri Stati membri dell'Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta,**
 - ✓ per tutte le **vendite a distanza intracomunitarie di beni e**
 - ✓ per tutte le **cessioni di beni facilitate** tramite l'uso di interfacce elettroniche
- ◆ **i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione** nel territorio dello Stato nonché dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell'Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. **I soggetti Extra-Ue, privi di stabile organizzazione,** che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato **devono nominare un rappresentante fiscale al fine di registrarsi al regime.**

Il soggetto passivo verrà identificato ai fini dello sportello unico con lo stesso numero individuale di identificazione IVA utilizzato per le dichiarazioni IVA nazionali.



Se un fornitore o un fornitore presunto decide di registrarsi al regime UE, deve dichiarare e versare l'IVA per tutte le cessioni/prestazioni che rientrano in tale regime. Non può scegliere di dichiararli nella dichiarazione IVA nazionale.

In sostanza, il fornitore che ha deciso di registrarsi per l'OSS deve dichiarare tutte le sue cessioni/prestazioni che rientrano nel regime UE nel quadro dell'OSS. Di conseguenza il fornitore non può scegliere di utilizzare il regime UE soltanto per le prestazioni di servizi. Una volta registrato nel regime UE, tanto le prestazioni di servizi quanto le vendite a distanza di beni devono essere dichiarate nel quadro dell'OSS.

D.5. CHI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL REGIME OSS NON UE?

R.5. Le nuove norme **ampliano l'ambito di applicazione del regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nell'UE che forniscono servizi TTE** (regime non UE) **a tutti i servizi forniti a persone che non sono soggetti passivi che hanno luogo in uno Stato membro** conformemente alle norme sul luogo di prestazione.

Ciò significa che, a decorrere dal 1° luglio 2021, le imprese non stabilite nell'UE che forniscono servizi a persone che non sono soggetti passivi (consumatori) nell'UE non dovranno registrarsi ai fini IVA in ciascuno Stato membro nel quale hanno luogo le loro prestazioni di servizi. Al contrario l'IVA dovuta su tali prestazioni potrà essere dichiarata e versata in un unico Stato membro (il cosiddetto Stato membro di identificazione) tramite lo sportello unico (OSS, regime non UE).

Possono fare ricorso al **regime OSS non UE** esclusivamente **i soggetti passivi (fornitori) non stabiliti nell'UE**, ossia soggetti passivi che non hanno stabilito la sede della propria attività economica e che non dispongono di una stabile organizzazione nell'UE.

Anche se tale soggetto passivo è registrato o tenuto a registrarsi ai fini IVA in uno degli Stati membri per prestazioni diverse da quelle di servizi B2C, **può comunque fare ricorso al regime non UE per le prestazioni B2C.**



Il regime non UE include tutte le prestazioni di servizi (compresi i servizi TTE) con luogo di prestazione nell'UE effettuate dai soggetti passivi di cui sopra a favore di persone che non sono soggetti passivi (consumatori).

Se il fornitore sceglie di far ricorso al regime **non UE, deve utilizzare tale regime per dichiarare e versare l'IVA per tutte queste prestazioni di servizi B2C nell'UE.**

Esempi di prestazioni di servizi B2C (elenco non esaustivo) che potrebbero essere comunicate nel contesto di un regime non UE sono:

- ◆ servizi di alloggio svolti da soggetti passivi non stabiliti;
- ◆ ammissione a eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, di intrattenimento o analoghi, quali fiere e mostre;
- ◆ servizi di trasporto;
- ◆ perizie e lavori relativi a beni mobili materiali;
- ◆ attività accessorie ai trasporti quali operazioni di carico, scarico, movimentazione o attività affini;
- ◆ servizi relativi a beni immobili;
- ◆ noleggio di mezzi di trasporto;
- ◆ prestazioni di servizi di ristorazione e di catering destinati al consumo a bordo di una nave, un aereo o un treno, ecc.

ESEMPIO 1

Un fornitore non stabilito nell'UE presta servizi relativi a beni immobili (ad esempio lavori di ristrutturazione) situati in Germania, Francia e Ungheria a destinatari di tali Stati membri. **Lo stesso fornitore è registrato ai fini IVA in Germania per altri tipi di cessioni/prestazioni** (ad esempio cessioni di beni B2B).

Il fornitore sceglie di **ricorrere al regime non UE in Francia** (Stato membro di identificazione). Di conseguenza **deve dichiarare e versare l'IVA su tutte le prestazioni di servizi che rientrano nel regime speciale tramite l'OSS in Francia**. Non può scegliere di dichiarare le prestazioni di tali servizi relativi a beni immobili in Germania tramite la dichiarazione IVA tedesca. Altre cessioni/prestazioni (cessioni di beni B2B) in Germania, che non rientrano nel regime speciale, dovranno essere dichiarate tramite la dichiarazione IVA nazionale tedesca. Il fornitore può detrarre l'IVA tedesca da lui sostenuta tramite la dichiarazione IVA nazionale tedesca. In relazione a qualsiasi importo IVA francese o ungherese da lui sostenuto dovrà presentare una richiesta di rimborso dell'IVA ai sensi della tredicesima direttiva all'autorità fiscale del rispettivo Stato membro.

ESEMPIO 2

Se lo stesso fornitore **sceglie di registrarsi all'OSS in Germania**, deve dichiarare e versare l'IVA su tutte le prestazioni di servizi che rientrano nel regime speciale tramite l'OSS in Germania.

Altre cessioni/prestazioni in Germania (ad esempio cessioni di beni B2B), che non rientrano nell'OSS, dovranno essere dichiarate tramite la dichiarazione IVA nazionale tedesca. Il fornitore può detrarre l'IVA tedesca da lui sostenuta tramite la dichiarazione IVA nazionale tedesca. In relazione a qualsiasi importo IVA francese o ungherese da lui sostenuto dovrà presentare una richiesta di rimborso dell'IVA ai sensi della tredicesima direttiva all'autorità fiscale del rispettivo Stato membro.

Nell'ambito del regime **non UE**, **il soggetto passivo può scegliere qualunque Stato membro come Stato membro di identificazione**. Lo Stato membro scelto assegnerà al soggetto passivo un numero individuale di identificazione IVA (utilizzando il formato EUxxxxxyyyz).

D.6. CHI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL REGIME IOSS?

R.6. Dal 1° luglio 2021 l'IVA sarà dovuta su tutti i beni commerciali importati nell'UE indipendentemente dal loro valore. Di conseguenza è stato creato un regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nell'UE per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell'IVA dovuta sulla vendita di beni di valore modesto.

Possono accedere al regime IOSS, direttamente o tramite un rappresentante fiscale:

- ◆ soggetti passivi **domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti** che non abbiano stabilito il domicilio all'estero;
- ◆ soggetti passivi **domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato**;
- ◆ soggetti passivi **domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea non stabiliti** in alcuno Stato membro dell'Unione europea:
 - ✓ i soggetti passivi **stabiliti in paesi terzi** (con il quale l'Unione europea non ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento UE n. 904/2010), **che non dispongono di una stabile organizzazione nello Stato**.

Tra i soggetti passivi suindicati **rientrano anche le interfacce elettroniche** che facilitano le vendite a distanza di beni provenienti da Paesi terzi.

	Regime di importazione/IOS
Tipi di cessioni/prestazioni	Vendite a distanza di beni importati nel contesto di spedizioni ≤ 150 EUR
Soggetti passivi	Stabiliti nell'UE e fuori dall'UE, comprese le interfacce elettroniche

Tale sistema, **comunque facoltativo**, denominato regime di importazione, consente ai fornitori e ai *marketplace*, che vendono beni, diversi da quelli sottoposti ad accise armonizzate nell'Unione (come prodotti alcolici e tabacco), spediti da Paesi terzi (anche se il venditore interviene indirettamente nel trasporto) ad acquirenti comunitari di:

- ◆ riscuotere presso l'acquirente l'Iva sulle vendite a distanza di beni di modesto valore importati
- ◆ dichiarare e versare l'imposta nel solo Stato di identificazione. L'importazione (immissione in libera pratica) sarà, in questo caso, esente da Iva e l'imposta sarà parte del prezzo di acquisto dall'acquirente.

Per gli operatori UE è previsto il mantenimento dello stesso identificativo Iva originario, mentre per lo schema di importazione l'operatore riceverà apposito numero identificativo Iva.

Il soggetto passivo che intende avvalersi direttamente del regime iOss comunica al proprio Stato membro di identificazione, con modalità elettronica, le informazioni anagrafiche. In seguito lo Stato, dopo le necessarie verifiche, gli attribuisce uno specifico codice identificativo (formato *IMxxxxxyyyzz*).

L'intermediario che intende avvalersi del regime iOss, in nome e per conto di altri soggetti passivi (intermediati), comunica al proprio Stato membro di identificazione, con modalità elettronica, le informazioni anagrafiche proprie e dei soggetti intermediati.

In seguito, il Paese di identificazione, dopo le necessarie verifiche, attribuisce all'intermediario:

- ◆ un identificativo personale (formato INxxxxxyyyzz)
- ◆ un identificativo per ogni soggetto passivo intermediato (formato IMxxxxxyyyzz).

Ai fini dei codici identificativi, il regime IOSS ricalca il comportamento del regime OSS per gli operatori UE e del regime OSS NON-UE per gli operatori extra-UE.

D.7. COME FARE PER EFFETTUARE LA CANCELLAZIONE DALLO SPORTELLO UNICO?

R.7. Nel caso in cui l'operatore economico **intenda cancellarsi** dallo Sportello unico, **dovrà informare lo stato membro di identificazione almeno 15 giorni prima dalla fine del trimestre solare** che precede quello in cui intende cessare l'adesione.

La cessazione avrà **effetto dal primo giorno del trimestre successivo**.

Nel caso, ad esempio, un operatore voglia cancellarsi dal quarto trimestre dell'anno in corso (ottobre, novembre, dicembre), dovrà accedere all'area riservata e darne comunicazione al massimo entro il 15 settembre.

È importante osservare che, in questo caso, il soggetto passivo dovrà osservare il cosiddetto **periodo di quarantena** e pertanto non potrà utilizzare in nessun Stato membro il regime da cui si è cancellato **per il periodo di due trimestri dell'anno civile**.

CASI PRATICI

TRATTI DA NOTE ESPLICATIVE SULLE NORME SULL'IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE FISCALITÀ INDIRETTA E AMMINISTRAZIONE FISCALE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

1	<p>Un'impresa stabilita in Italia presta servizi TTE per un importo pari a 4 000 EUR a destinatari in Spagna e Portogallo. Presta altresì servizi TTE per un importo di 20 000 EUR a un'organizzazione internazionale in Spagna esente da IVA per i suoi acquisti di beni e servizi. La soglia dei 10 000 EUR è applicabile a tale impresa?</p> <p>No, la soglia di 10 000 EUR non è applicabile al caso specifico. L'organizzazione internazionale esente da IVA per i suoi acquisti di beni e servizi è considerata una persona che non è un soggetto passivo (consumatore) per la prestazione di servizi TTE. La soglia totale di tale impresa per i servizi TTE transfrontalieri è quindi di 24 000 EUR, ossia un valore superiore a quello della soglia di 10 000 EUR.</p>
---	--

2	<p>Un'impresa stabilita al di fuori dell'UE dispone di scorte di beni in Francia (beni di origine UE o in libera pratica nell'UE). Vende i propri prodotti ad acquirenti in tutta l'UE tramite il proprio sito web e tramite interfacce elettroniche. Che cosa cambia per tale impresa?</p> <p>L'IVA è dovuta nello Stato membro verso il quale i beni vengono spediti/trasportati indipendentemente da come vengono effettuate le vendite a distanza (proprio sito web o tramite interfacce elettroniche). L'impresa deve conservare prove evidenti delle vendite a distanza effettuate tramite il proprio sito web e di quelle effettuate tramite interfacce elettroniche.</p> <p>Per le vendite a distanza di beni effettuate tramite il proprio sito web, l'impresa è tenuta a versare l'IVA. Consultare la risposta fornita alla domanda 10 per indicazioni su come dichiarare e versare tale IVA.</p> <p>Per le vendite a distanza di beni effettuate tramite un'interfaccia elettronica, è quest'ultima il soggetto responsabile per l'IVA dovuta.</p>
3	<p>Un'impresa stabilita in Polonia fornisce beni dalla Polonia e dalla Germania ad acquirenti nei Paesi Bassi e in Francia. L'impresa è registrata al regime UE in Polonia ma non è registrata ai fini IVA in nessun altro Stato membro. Può detrarre l'IVA sostenuta in Germania tramite la dichiarazione OSS?</p> <p>L'impresa effettua vendite a distanza di beni che hanno luogo nei Paesi Bassi e in Francia e deve dichiararle nella propria dichiarazione OSS presentata in Polonia (il proprio Stato membro di identificazione) tramite l'OSS. Non è possibile detrarre l'IVA sostenuta in Germania tramite la dichiarazione OSS. Se l'impresa possiede scorte di beni in Germania, di norma le verrà chiesto di registrarsi ai fini IVA in Germania e potrà detrarre l'IVA a monte tedesca tramite la normale dichiarazione IVA. Nel caso in cui l'impresa non sia tenuta a registrarsi ai fini IVA in Germania, il rimborso dell'IVA sostenuta in Germania può essere concesso a norma della direttiva 2008/9/CE.</p>

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 227358 del 4 settembre 2021](#)

Proroga del termine per l'invio dell'istanza per il riconoscimento del **contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione** di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

[Provvedimento 227357 del 4 settembre 2021](#)

Contributo fondo perduto perequativo - Individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare l'ammontare dei risultati economici d'esercizio di cui all'articolo 1, commi 19 e 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

♦ [Allegato A - Campi delle dichiarazioni dei redditi](#)

[Provvedimento 228725 del 7 settembre 2021](#)

Memorizzazione elettronica e **trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri**. Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, come modificato dai provvedimenti n. 99297 del 18 aprile 2019, n. 1432217 del 20 dicembre 2019, n. 248558 del 30 giugno 2020, n. 389405 del 23 dicembre 2020 e n. 83884 del 30 marzo 2021.

[Provvedimento 228685 del 7 settembre 2021](#)

Modifica al modello per la **comunicazione della cessione dei crediti d'imposta canoni locazione**,

riconosciuti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e alle relative istruzioni.

- ◆ [Modello](#)
- ◆ [Istruzioni](#)

[Provvedimento 230686 del 8 settembre 2021](#)

Definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione **dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali** nelle zone A o equipollenti dei **comuni ove sono situati santuari religiosi** di cui all'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modifiche.

- ◆ [Modello](#)
- ◆ [Istruzioni](#)

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 56/E del 6 settembre 2021](#)

Istituite le causali contributo "E105" e "E106" per il versamento, tramite il modello "F24", dei contributi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

[Risoluzione 57/E del 7 settembre 2021](#)

Chiarimenti in ordine alla disciplina agevolativa in materia di trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE a seguito di operazioni di aggregazione aziendale – Articolo 1, commi da 233 a 243 della legge 20 dicembre 2020, n. 178

RISPOSTE ALLE ISTANZE DI CONSULENZA GIURIDICA

[Risposta istanza 12 del 7 settembre 2021](#)

Aliquota IVA oli d'oliva

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta interpello 577 del 3 settembre 2021](#)

Dichiarazione di successione - Legati di somme di denaro.

[Risposta interpello 578 del 3 settembre 2021](#)

Agevolazioni disabili.

[Risposta interpello 579 del 6 settembre 2021](#)

Momento di effettuazione delle **prestazioni di servizi relative a rapporti negoziali instaurati**

anteriormente alla dichiarazione di fallimento.

[Risposta interpello 580 del 6 settembre 2021](#)

Leasing e Gestione separata delle attività ex articolo 36, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

[Risposta interpello 581 del 8 settembre 2021](#)

Indebita percezione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 10.09.2021 AL 24.09.2021

Mercoledì 15 Settembre 2021

I contribuenti Titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i **versamenti delle imposte** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021 e REDDITI SP - Società di persone ed equiparate 2021 e dichiarazione IRAP 2021), che **esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale** e hanno usufruito della proroga al 15 settembre, devono effettuare il **versamento in unica soluzione o come prima rata, senza alcuna maggiorazione:**

- ◆ **delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021,
- ◆ **del saldo IVA relativo al 2020** risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021.

Mercoledì 15 Settembre 2021

I soggetti IRES, che **esercitano attività economiche** per le quali sono stati approvati gli **indici sintetici di affidabilità fiscale**, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2021 e modello ENC 2021), con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, hanno usufruito della proroga al 15 settembre, devono effettuare il **versamento in unica soluzione o come prima rata**, senza alcuna maggiorazione:

- ◆ **delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** a

titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021,

- ♦ **del saldo IVA relativo al 2020** risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021.

Mercoledì 15 Settembre 2021

I **soggetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Mercoledì 15 Settembre 2021

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 ([Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91](#)), opportunamente integrato.

Mercoledì 15 Settembre 2021

I soggetti **esercenti il commercio al minuto** e assimilati e soggetti che operano nella **grande distribuzione**, devono procedere alla **registrazione**, anche cumulativa, **delle operazioni** nel **mese solare precedente** per le quali è stato rilasciato **lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale**.

Mercoledì 15 Settembre 2021

Versamento della rata dell'imposta sostitutiva relativa al **riallineamento dei valori civilistici ai valori fiscali**, da

parte dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Giovedì 16 Settembre 2021

I contribuenti Titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i **versamenti delle imposte** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021 e REDDITI SP - Società di persone ed equiparate 2021 e dichiarazione IRAP 2021), che **esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale**, che **si sono avvalsi della proroga al 15 settembre** e hanno scelto il **pagamento rateale**, devono effettuare il **versamento della 2° rata**, con **applicazione degli interessi nella misura dello 0,01%**:

- ◆ **delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021,
- ◆ **del saldo IVA relativo al 2020** risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021.

Giovedì 16 Settembre 2021

I contribuenti Titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i **versamenti delle imposte** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021 e REDDITI SP - Società di persone ed equiparate 2021 e dichiarazione IRAP 2021), **che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità** e che **hanno scelto il pagamento rateale** effettuando il **primo versamento entro il 30 giugno 2021**, devono versare la **4° rata**, con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,84%** (per coloro che hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 luglio 2021** avvalendosi della facoltà

prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta della **3° rata**, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%):

- ◆ **delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021,
- ◆ **del saldo IVA relativo al 2020** risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021.

Giovedì **16 Settembre 2021**

I soggetti IRES, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2021 e modello ENC 2021), che **esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità**, con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, e **si sono avvalsi della proroga al 15 settembre** e hanno scelto il **pagamento rateale**, devono effettuare il **versamento della 2° rata**, con **applicazione degli interessi nella misura dello 0,01%**:

- ◆ **delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021,
- ◆ **del saldo IVA relativo al 2020** risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021.

Giovedì **16 Settembre 2021**

I soggetti IRES, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2021 e modello ENC 2021), che **esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità**, con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura**

dell'esercizio, che hanno scelto il **pagamento rateale** ed hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno 2021**, devono effettuare il versamento della **4° rata**, con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,84%** (per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2021 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta della 3° rata, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%):

- ◆ **delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021,
- ◆ **del saldo IVA relativo al 2020** risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021.

Giovedì **16 Settembre 2021**

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell'**imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche, utilizzando il **codice tributo 6728** (Imposta sugli intrattenimenti).

Giovedì **16 Settembre 2021**

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni, **devono versare la "Tobin Tax" relativa ai trasferimenti della proprietà** di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei

	<p>predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.</p>
Giovedì 16 Settembre 2021	<p>Versamento della 7° rata del Saldo Iva relativa al periodo d'imposta 2020 risultante dalla dichiarazione annuale da parte dei contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale, versando la 1° rata entro il 16.03.2021, con la maggiorazione (dovuta sull'importo di ogni rata successiva alla prima) dello 0,33% mensile a titolo di interessi (per la presente rata, 1,98%).</p>
Giovedì 16 Settembre 2021	<p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di agosto sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.</p>
Giovedì 16 Settembre 2021	<p>I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 2° trimestre solare del 2021, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ relative ai mesi di aprile, maggio, giugno (soggetti mensili);◆ relative al 2° trimestre (soggetti trimestrali) <p>utilizzando il modello utilizzando il Modello LIPE "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", esclusivamente in via telematica.</p>
Giovedì 16 Settembre 2021	<p>I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche.</p>
Giovedì 16 Settembre 2021	<p>Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di</p>

capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, **corrisposti o maturati nel mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Giovedì 16 Settembre 2021

Banche e Poste italiane Spa devono **versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente** dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il versamento va effettuato tramite F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo **1039**.

Giovedì 16 Settembre 2021

I **Sostituti d'imposta** che effettuano le **operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale** devono versare **le somme a saldo e in acconto trattenute** sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte **nel mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Giovedì 16 Settembre 2021

I **condomini in qualità di sostituti d'imposta** devono versare le **ritenute del 4%** operate **sui corrispettivi erogati nel mese precedente (agosto 2021) per prestazioni relative a contratti di appalto** di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) tramite modello F24.

Giovedì 16 Settembre 2021

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono **versare la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel **mese di agosto 2021** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite

intermediario, utilizzando il codice tributo: **1919**.

Giovedì **16 Settembre 2021**

Liquidazione e versamento dell'Iva dovuta per il mese **di agosto, da parte contribuenti Iva mensili** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: **6008 - Versamento Iva mensile agosto**.

Giovedì **16 Settembre 2021**

Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono **versare l'Iva dovuta** a seguito di **scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**.

Giovedì **16 Settembre 2021**

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali **sulle somme erogate ai dipendenti**, nel mese precedente, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Giovedì **16 Settembre 2021**

Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati devono effettuare il **versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza** realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato), e sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione, nel secondo mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Giovedì **16 Settembre 2021**

Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati, Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a.

devono provvedere al versamento **dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da Banche, S.p.a. quotate ed Enti Pubblici, e sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato** gestito dalla Monte Titoli S.p.a., utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Lunedì **20 Settembre 2021**

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 20 agosto 2021, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (**ravvedimento breve**), tramite modello F24.

Lunedì **20 Settembre 2021**

Le imprese elettriche devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente, esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Lunedì **20 Settembre 2021**

Al via **le domande per accedere al Fondo imprese in difficoltà** istituito dal Ministero dello Sviluppo economico, da parte delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà a causa dell'emergenza Covid. L'istanza di accesso al Fondo può essere presentata a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 20 settembre 2021 e, comunque, non oltre le ore 11:59 del giorno 2 novembre 2021, utilizzando la procedura informatica, accessibile dal sito www.invitalia.it